



TRIBUNALE DI TERAMO
Ufficio Procedure concorsuali

Il Tribunale di Teramo, in persona del Giudice Delegato, Dott.ssa Ninetta D'Ignazio, ha emesso il seguente

DECRETO

nel procedimento iscritto al n.19/2022 r.g. avente ad oggetto ricorso ex art. 14 ter l. n. 3/2012 per la liquidazione dei beni del debitore in stato di sovraindebitamento proposto da [REDACTED]

OSSERVA E RILEVA

Con ricorso ex art. 14 ter l. n. 3/2012 depositato in data 14/07/2022 il ricorrente ha instato per la apertura del procedimento di liquidazione di tutti i propri beni ai sensi degli artt. 14 ter e ss. l. n. 3/2012.

Va preliminarmente affermata la giurisdizione del giudice italiano ai sensi dell'art. 3.1 del regolamento UE 2015/848 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20/05/2015 relativo alle procedure di insolvenza, strumento normativo direttamente applicabile da questo Giudice Delegato, norma dettata in materia di competenza giurisdizionale internazionale a mente della quale *«Sono competenti ad aprire la procedura d'insolvenza i giudici dello Stato membro nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore («procedura principale di insolvenza»).* Il centro degli interessi principali è il luogo in cui il debitore esercita la gestione dei suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi».

Ed invero, il ricorrente, ha iniziato a svolgere soltanto a far data dal [REDACTED] e soltanto in forza di contratti a tempo determinato attività di lavoro subordinato in [REDACTED] dapprima per una azienda operante nel settore [REDACTED] e da ultimo per un'altra azienda con mansioni di [REDACTED] in tale ultimo caso con contratto del [REDACTED] avente durata di soli sei mesi, ed ha dimostrato di avere conservato la propria residenza in Italia nel comune di [REDACTED] località nella quale può, pertanto, alla luce dei rilievi che precedono, fondatamente presumersi essere ancora gestiti i relativi interessi. Sussiste altresì la competenza del Tribunale adito ai sensi dell'art. 9 l. n. 3/2012 – norma applicabile alla presente procedura *ratione temporis* ai sensi dell'art. 390, co. 1 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza di cui al d.lgs. n. 14/2019 (CCII) in quanto incardinato in data anteriore al 15/07/2022, di definitiva entrata in vigore del CCII – atteso che il ricorrente risulta avere la propria residenza in [REDACTED] comune compreso nel circondario del medesimo Tribunale.

La proposta è inoltre ammissibile in quanto soddisfa i presupposti di cui agli artt. 14 ter e 7 co. 2, lettere a) e b) della l. n. 3/2012 nonché i requisiti di cui all'art. 14 ter, co. 5 l. n. 3/2012 atteso che la impresa individuale di [REDACTED] in precedente titolarità del ricorrente risulta cancellata in data [REDACTED], atteso che nella visura camerale allegata al ricorso risulta iscritta alla data del [REDACTED] la cessazione della predetta attività di impresa ed atteso che non sono emersi dagli atti, agli eventuali fini dell'art. 33, co. 3 CCII, elementi che consentano di ritenere che il ricorrente abbia continuato ad esercitare successivamente alla predetta data la medesima attività imprenditoriale, risultando documentato in atti, per contro, come il ricorrente abbia svolto dal [REDACTED] svariate tipologie di attività di lavoro subordinato alle dipendenze di altre imprese, ed, in particolare, l'attività di [REDACTED] presso la impresa [REDACTED] in titolarità del padre e presso altre imprese e l'attività di [REDACTED]

Non risulta inoltre che il debitore abbia fatto ricorso nei precedenti cinque anni alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento.

Quanto ai requisiti di cui all'art. 14 ter, co. 5 l. n. 3/2012, la domanda deve ritenersi parimenti ammissibile in quanto la documentazione prodotta in allegato alla stessa consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore.

Risultano inoltre depositati i documenti di cui all'art. 9, commi 2 e 3 l. n. 3/2012 in conformità all'art. 14 ter, co. 2 della medesima legge.

All'esito dell'esame della relazione particolareggiata dell'OCC di cui all'art. 14 ter l. n. 3/2012 e della documentazione prodotta dal debitore non emergono, inoltre, elementi che consentano di ritenere che lo stesso abbia posto in essere atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni dalla data del deposito della domanda di liquidazione.

In particolare, il suo stato di sovraindebitamento si presta ad essere causalmente ricondotto ad eventi avversi imprevedibili direttamente correlati al normale rischio di impresa e sono, più in particolare, fondatamente ascrivibili alle conseguenze della nota crisi finanziaria che ha interessato, fra gli altri, a partire dal 2008, anche le stazioni appaltanti pubbliche e private con le quali la precedente impresa individuale del debitore ha intrattenuto rapporti commerciali.

Risulta appostata nell'attivo del piano di liquidazione proposto, con pagamento a carico del terzo assuntore, [REDACTED] percettrice di pensione di vecchiaia INPS la quale ha a tal fine sottoscritto la domanda di liquidazione, la somma di euro 3.541,76 corrispondente alla quota di 1/3 (maggiorata del rendimento maturato in sede di svincolo) in precedente titolarità del ricorrente, unitamente alla sorella [REDACTED] e alla zia [REDACTED] dell'importo di euro 10.625,28 ricavata dallo smobilizzo del certificato di deposito n. [REDACTED] acceso in data [REDACTED] presso la Banca Popolare di Bari s.c.p.a., filiale di [REDACTED] e smobilizzato in data [REDACTED] con accredito su conto corrente intestato alla sola [REDACTED]. Essendo tale somma offerta in pagamento al ceto creditorio, risultando il certificato di deposito acceso con risorse di esclusiva proprietà di [REDACTED] ed essendo stato smobilizzato il certificato di deposito con accredito del provento di smobilizzo su un conto corrente intestato alla sola [REDACTED] deve ritenersi che la operazione di smobilizzo in esame non abbia rilievo ai fini dell'art. 14 quinquies, co. 1 l. n. 3/2012 non sussistendo i presupposti per la sua qualificazione quale atto in frode ai creditori.

Non può neppure essere negativamente valutato l'ulteriore profilo della diligenza del debitore nell'assumere le obbligazioni, tenuto conto dei rilievi appena svolti nonché della assenza di protesti e di procedure esecutive o concorsuali a suo carico.

L'ammontare dell'indebitamento complessivo del ricorrente è pari ad euro 138.622,85 oltre euro 4.073,12 per crediti prededucibili della presente procedura.

L'attivo appostato nel piano è pari a complessivi euro 28.689,35 ed è costituito: dai redditi futuri del ricorrente – il quale, svolgendo, allo stato, attività di lavoro subordinato con contratti a tempo determinato, ha una retribuzione variabile attualmente pari ad euro 1.800,00 netti mensili circa –, redditi dai quali sarà tratta la somma complessiva di euro 24.000,00 che sarà corrisposta dal ricorrente mediante quarantotto versamenti mensili di euro 500,00; dal rimborso a carico del terzo assuntore della somma di euro 3.541,76 a titolo di controvalore dello smobilizzo del certificato di deposito sopra descritto.

In considerazione della *“discontinuità stipendiale”* relativa alla persona del debitore, lo stesso ha proposto l'adempimento del piano di liquidazione mediante il pagamento delle rate previste nel piano da parte del terzo assuntore sopra indicato, relativamente ai *“soli periodi di eventuale assenza reddituale da parte del ricorrente nei periodi di disoccupazione”*.

Il proponente ha altresì proposto, nel caso in cui al termine della procedura e prima dell'emissione del decreto di estinzione vi fossero crediti incapienti, dei quali ha offerto il pagamento nel rispetto del principio della *par condicio creditorum*, *“la soddisfazione, mediante finanzia esterna di terzo assuntore, in misura minima, eventualmente stabilita dall'On.le Giudice Delegato, anche al fine del conseguimento della successiva esdebitazione”*.

Deve essere determinata in euro 1.120,00 la somma da destinarsi, previa relativa estromissione dell'attivo appostato al piano, ai sensi dell'art. 14 ter, co. 6, lett b) l. n. 3/2012, al soddisfacimento delle spese di mantenimento del debitore e del suo nucleo familiare costituito dal medesimo debitore, dai genitori e dalla sorella.

Devono parimenti essere sottratte alla liquidazione, ai sensi degli artt. 14 ter, co. 6, lett. b) e 14 quinquies, co. 2, lett. e) l. n. 3/2012, in ragione della non rilevante consistenza degli importi e della loro presumibile destinazione alle spese correnti:

- il saldo al 06/07/2022 del conto corrente bancario in essere presso ING Bank [REDACTED] pari ad euro 521,58 sul quale viene accreditato lo stipendio del ricorrente;
- il saldo al 04/06/2022 della carta prepagata *Postepay* n. [REDACTED] al 04/06/2022 di euro 626,58.

Non è suscettibile di censura la mancata inclusione del tfr relativo al contratto di lavoro in corso – ferma la sua futura acquisibilità, al verificarsi dei presupposti legittimanti, quale bene sopravvenuto, ai sensi dell'art. 14 *undecies* l. n. 3/2012, all'attivo della procedura – atteso che il diritto alla integrale prestazione delle relative somme sorge, ai sensi dell'art. 2120 c.c., alla cessazione del rapporto di lavoro (Cass., sez. lav., 18 febbraio 2010, n. 3894), circostanza non ancora verificatasi per il ricorrente in relazione al contratto in corso ed in conseguenza di esso.

Quanto alle somme eventualmente percepite dal ricorrente a titolo di tfr in relazione ai precedenti rapporti di lavoro subordinato, in quanto verosimilmente utilizzate, stante la assenza di ulteriori risorse – non essendo il debitore, peraltro, titolare né di beni immobili né di beni mobili registrati – per fare fronte alle spese della vita corrente, le stesse possono ritenersi legittimamente non menzionate nel piano.

Considerato, infine, che anche i redditi futuri possono formare oggetto delle procedure di liquidazione in quanto beni ai sensi dell'art. 810 c.c. e tenuto conto del generale *favor debitoris* sotteso alla legge n. 3/2012, deve ritenersi che la domanda soddisfi i requisiti di cui all'art. 14 ter l. n. 3/2012.

P.Q.M.

1. dichiara aperta la procedura di liquidazione dei beni di [REDACTED] (C.F. [REDACTED]) così come indicati nel ricorso ed in dettaglio specificati in parte motiva;
2. nomina quale liquidatore il Dott. Giovanni Farina;
3. dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
4. ordina la pubblicazione della domanda e del presente decreto, a cura del liquidatore, sul sito procedure.it;
5. estromette dalla liquidazione i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e del suo nucleo familiare ed, in particolare:
 - la somma di euro 1.120,00 mensili rinvenienti dallo stipendio mensilmente percepito dal debitore;
 - il saldo al 06/07/2022 del conto corrente bancario presso ING Bank [REDACTED] pari ad euro 521,58;
 - il saldo al 04/06/2022 della carta prepagata *Postepay* n. [REDACTED] di euro 626,58.
6. ordina la consegna o il rilascio al liquidatore dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione.

Si comunichi.

Così deciso in Teramo, il 10/11/2022.

Il Giudice Delegato
Dott.ssa Ninetta D'Ignazio